



COMUNE DI MONTÀ'

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera CC nr. 14 del 28.05.2020

e modifica approvata con delibera CC nr. 29 del 29.07.2025

INDICE

	Pag.
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Ambito di applicazione	5
Articolo 2 - Interpretazione del regolamento	5
Articolo 3 - Luogo delle riunioni	5
TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI	6
Articolo 4 - Entrata in carica - Convalida	6
Articolo 5 - Dimissioni	7
Articolo 6 - Indennità, permessi, assicurazioni	8
Articolo 7 - Diritto di accesso agli atti	9
Articolo 8 - Divieto di mandato imperativo	10
Articolo 9 - Diritto d'iniziativa	10
Articolo 10 - Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio	11
Articolo 11 - Diritto alle funzioni rappresentative	11
Articolo 12 - Dovere di partecipazione alle adunanze	12
TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO	13
Articolo 13 - Funzioni del Consiglio	13
Articolo 14 - Gruppi consiliari	14
Articolo 15 - Articolazione del Consiglio - Commissioni	15
Articolo 16 - La Conferenza dei capigruppo	16
Articolo 17 - Le commissioni permanenti e temporanee	17
Articolo 18 - Le commissioni speciali	18
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	21
Articolo 19 - Convocazione del Consiglio	21
Articolo 20 - Avvisi al pubblico	22
Articolo 21 - Adunanze e sedute consiliari	22
Articolo 22 - Ordine del giorno	23
Articolo 23 - Deposito degli atti	23
Articolo 24 - Presidente	24
Articolo 25 - Adunanza di prima convocazione	25
Articolo 26 - Adunanze di seconda convocazione	26
Articolo 27 - Adunanze segrete	27
Articolo 28 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula	27
Articolo 29 - Svolgimento delle sedute consiliari	28
Articolo 30 - Deroche alle procedure previste dal regolamento	29
Articolo 31 - Richieste di intervento	30
Articolo 32 - Disciplina degli interventi	30
Articolo 33 - Mozione d'ordine	31
Articolo 34 - Mozione di rinvio in commissione	31
Articolo 35 - Fatto personale	32

Articolo 36 - Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento	33
Articolo 37 - Questione pregiudiziale e sospensiva	33
Articolo 38 - Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno	33
Articolo 39 - Mozione intesa come atto d'indirizzo	34
Articolo 40 - Forme di votazione	34
Articolo 41 - Votazioni in forma palese	35
Articolo 42 - Votazioni a scrutinio segreto	35
Articolo 43 - Esito della votazione	36
Articolo 44 - Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri	36
Articolo 45 - Comportamento del pubblico nell'aula durante le adunanze	37
Articolo 46 - Termine dell'adunanza	37
Articolo 47 - Verbale dell'adunanza	38
TITOLO V - SINDACATO ISPETTIVO	39
Articolo 48 - Attività ispettiva dei Consiglieri comunali	39
Articolo 49 - Interrogazioni, mozioni di rilevante interesse generale	40
Articolo 50 - Relazione al Consiglio e commissione d'indagine	42

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Approvato con

D.C.C. nr. 14 del 28.05.2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ARTICOLO 3 - LUOGO DELLE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

3. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, le bandiere nazionale, europea e della Regione Piemonte.

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 4 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti e dichiara l'ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun consigliere può chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto ha diritto di replicare una sola volta.

4. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.

5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

6. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

7. Quando al momento dell'elezione esista qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero essa si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro consigliere può sollevare l'eccezione e il Consiglio, cui l'interessato fa parte, gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere interessato entro le ventiquattro ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.

8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari.

ARTICOLO 5 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio e consegnata al Segretario comunale che ne dispone l'immediata registrazione nel protocollo generale dell'ente. Esse sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

2. Qualora le dimissioni vengano presentate da più consiglieri, esse sono assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

3. Le dimissioni in forma orale sono ammesse soltanto se comunicate ufficialmente durante la seduta del consiglio comunale. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente durante la seduta del Consiglio le proprie dimissioni, il Segretario

comunale, previa richiesta verbale del Presidente che lo invita espressamente a confermare tale determinazione contestualmente ammonendolo che in tal caso le dimissioni saranno da quel momento considerate irrevocabili, udita la conferma del consigliere interessato, annota il fatto sul processo verbale indicando la data e l'ora in cui tale dichiarazione e la relativa conferma sono avvenute.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nella prima seduta utile dalla data di presentazione delle stesse e che deve comunque tenersi entro i dieci giorni successivi, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

5. Il Consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo o dal processo verbale della seduta del Consiglio nella quale siano state presentate.

ARTICOLO 6 - INDENNITÀ, PERMESSI, ASSICURAZIONI

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, compresa la conferenza dei capigruppo, formalmente istituite e convocate.

4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente o incaricati dal Consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio del Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e da atti di regolamentazione interna. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

7. Il Consiglio comunale può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. I consiglieri, in relazione all'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso degli uffici del comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dei concessionari comunali e delle società costituite dal comune.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti di cui al comma precedente.

3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato solo relativamente ai documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, per specifiche disposizioni di legge,

4. I consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si possono rivolgere al Segretario comunale, presentando istanza anche verbale. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del Segretario, del responsabile

dell'unità organizzativa che detiene il documento o dell'addetto da questi delegato.

5. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.

6. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, nei limiti di cui al terzo comma del presente articolo.

7. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che trattasi di *"Copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del consigliere comunale"*.

8. La copia è rilasciata in carta libera e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del consigliere richiedente.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo consiliare.

ARTICOLO 9 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.

2. Possono presentare proposte di deliberazione, mozioni, interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni

di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto nonché istanze per l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo.

3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 10 - DIRITTO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione e il dispositivo di deliberazione proposto.

ARTICOLO 11 - DIRITTO ALLE FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. A tal fine il Presidente informa i consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

ARTICOLO 12 - DOVERE DI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro e, in caso di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive rispettivamente di consiglio o di commissione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio comunale o dalla funzione di membro di commissione.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Segretario comunale il quale ne dà notizia in apertura di seduta. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile inviare in tempo utile una comunicazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla segreteria comunale, da parte del consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo o di un familiare del consigliere interessato, salvo successiva regolarizzazione mediante comunicazione scritta.

3. Delle giustificazioni è presa nota a verbale.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale svolge funzioni d'indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente. Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia d'indirizzo.

3. E' facoltà del Consiglio, anche attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, per mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal revisore del conto, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale si avvale di apposite commissioni

temporanee. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.

7. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri a svolgere attività istruttoria o di controllo nelle materie di sua competenza.

8. Il Consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve le variazioni di bilancio.

9. Nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio, il Consiglio può assumere iniziative di approfondimento, di studio, di confronto anche esterni all'Ente.

ARTICOLO 14 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ovvero costituire un nuovo gruppo (se composto da almeno due consiglieri), deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In caso di adesione ad un gruppo esistente la comunicazione dovrà riportare in allegato la dichiarazione di accettazione da parte del relativo capogruppo.

3. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Nel caso in cui un gruppo non provveda a nominare il capogruppo, per dette funzioni s'intende nominato il consigliere più anziano di età fra gli iscritti al gruppo stesso.

ARTICOLO 15 - ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO - COMMISSIONI

1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo si articola in commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Le commissioni permanenti sono costituite con deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo ambiti tematici omogenei di sviluppo dell'attività dell'ente. In sede di costituzione il Consiglio definisce il numero delle commissioni permanenti, la loro composizione e le rispettive materie di competenza.

3. Le commissioni temporanee sono istituite dal Consiglio comunale, su istanza anche di un solo consigliere, per affrontare argomenti specifici che, per rilevanza o complessità, non siano assegnati alla competenza di commissioni permanenti. Con la delibera istitutiva il Consiglio definisce gli obiettivi di lavoro della commissione temporanea, procede alla sua costituzione ed assegna il limite temporale di attività.

4. Le commissioni speciali sono istituite dal Consiglio comunale, su istanza anche di un solo consigliere, per effettuare indagini relative a fatti, avvenimenti, circostanze rientranti nell'esercizio del sindacato ispettivo del Consiglio.

5. E' costituita una commissione consiliare permanente denominata "Conferenza dei capigruppo".

6. Salvo diversa determinazione del presente regolamento o assunta con la deliberazione costitutiva, le commissioni consiliari operano in seduta valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e attraverso il sistema di votazione del voto plurimo.

ARTICOLO 16 - LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I portavoce dei gruppi consiliari, definiti capigruppo, sono riuniti in un'apposita commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Conferenza dei capigruppo, è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

3. La Conferenza è altresì organo d'indirizzo per la definizione dei programmi di iniziative del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, nonché di definizione dei limiti generali di spesa per le singole attività, ovvero per le missioni dei consiglieri, nel quadro delle specifiche disponibilità di bilancio.

4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato. E' convocata almeno una volta l'anno e comunque in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi. Il Presidente del Consiglio deve altresì convocare la commissione quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

5. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente o quando la trattazione dell'ordine del giorno preveda il possesso di specifiche competenze. I capigruppo hanno altresì la facoltà di farsi accompagnare da un consigliere del proprio gruppo in qualità di uditore.

6. Alla commissione può partecipare il Segretario comunale o un suo delegato, i funzionari e i consulenti incaricati.

7. Le sedute sono valide quando siano presenti i capigruppo o loro delegati che rappresentano almeno la metà dei consiglieri

assegnati al Consiglio. Delle riunioni è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato dal Segretario comunale.

8. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

ARTICOLO 17 - LE COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le commissioni permanenti e temporanee si compongono di un numero variabile di consiglieri, determinato, di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.

2. Nell'atto deliberativo d'istituzione delle commissioni permanenti debbono essere indicati le materie di competenza di ogni commissione e il numero dei suoi componenti.

3. Nell'atto deliberativo d'istituzione delle commissioni temporanee debbono essere indicati la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

4. I membri delle commissioni di cui al presente articolo debbono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali, salvo diversa prescrizione di legge. All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.

5. La commissione nomina nel proprio seno il Presidente. Il Segretario comunale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. In carenza di

personale, comunicata dal Segretario comunale, il segretario della commissione è designato dal Presidente tra i suoi componenti.

6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione. La convocazione è diramata con apposito avviso negli stessi termini con cui è convocato il Consiglio comunale. In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.

7. La commissione è investita delle funzioni istruttorie e referenti sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale e, nell'ambito della propria autonomia operativa, può definire ambiti specifici di ricerca e di approfondimento tematico anche di valenza generale, non necessariamente connessi ai lavori del Consiglio.

ARTICOLO 18 - LE COMMISSIONI SPECIALI

1. Le commissioni speciali si compongono di un numero variabile di consiglieri, anch'esso determinato, di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.

2. Le commissioni speciali, costituite con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, si compongono di tre o di cinque membri su determinazione del Consiglio all'atto della loro istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti.

3. Nell'atto deliberativo d'istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

4. I componenti le commissioni di cui al presente articolo debbono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali. All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei

capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.

5. La commissione speciale nomina nel proprio seno il Presidente espressione della minoranza. Il Segretario comunale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. In carenza di personale, comunicata dal Segretario comunale, il segretario della commissione è designato dal Presidente tra i suoi componenti.

6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione. La convocazione viene diramata con apposito avviso negli stessi termini con cui è convocato il Consiglio comunale. In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.

7. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.

8. La relazione del Presidente, e l'eventuale relazione di minoranza, sono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per motivate ragioni o per esigenze informative ulteriori del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio stesso per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovranno in ogni modo essere consegnate una o più relazioni.

9. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi, e

opera, per quanto attiene l'acquisizione di atti e documenti, nei limiti previsti per l'esercizio della funzione da parte del consigliere comunale. Limitatamente alle commissioni d'indagine non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. Le commissioni speciali hanno la facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Segretario comunale.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la legge, lo Statuto e il Regolamento conferiscono l'iniziativa, mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto di ciascun consigliere e assessore esterno, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, raggruppati con riferimento ai soggetti proponenti.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza, e, se diverso da quello indicato all'art. 3 del presente regolamento, il luogo della riunione.

3. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale a norma del successivo art. 25.

4. L'avviso e l'ordine del giorno sono consegnati ai consiglieri nel domicilio eletto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza se in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima se in sessione straordinaria.

5. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 3, possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno successivo. Nei casi previsti dal presente comma l'avviso ai consiglieri può essere spedito per mezzo di telegramma, telefax o altro mezzo telematico con firma elettronica; del differimento è data notizia ai consiglieri assenti.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di

annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

7. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e seguenti del presente articolo, l'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, come ogni altra comunicazione inerente il mandato amministrativo, può essere recapitato ai consiglieri comunali mediante l'utilizzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato per iscritto dai consiglieri comunali, con la accettazione di tale modalità di trasmissione.

Nel caso in cui i consiglieri siano sprovvisti di posta elettronica od in caso di impedimenti tecnici si procederà al recapito dell'avviso nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo 19.

ARTICOLO 20 - AVVISI AL PUBBLICO

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario comunale e sotto la sua responsabilità, nell'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e fino al termine della stessa.

2. Il Presidente del Consiglio provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

ARTICOLO 21 - ADUNANZE E SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio può essere convocato per una sola adunanza o per una pluralità di adunanze. Ogni adunanza può prevedere più sedute.

ARTICOLO 22 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.
2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:
 - a) interrogazioni presentate dai consiglieri e di competenza consiliare ai sensi dei successivi articoli;
 - b) proposte del Sindaco;
 - c) proposte della Giunta;
 - d) proposte delle commissioni consiliari;
 - e) proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri;
3. L'ordine del giorno è comunicato al revisore dei conti.

ARTICOLO 23 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale di norma, a partire dalla data di spedizione degli avvisi e comunque non oltre l'orario d'ufficio del giorno antecedente a quello della seduta consiliare. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.

4. Le proposte e i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare o nelle immediate adiacenze per consentirne la consultazione.

ARTICOLO 24 - PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco ovvero il consigliere eletto a norma dell'articolo 10 comma 1 bis dello Statuto comunale.

3. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

6. Il Presidente del Consiglio è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicesindaco, se Consigliere, o dall'Assessore consigliere delegato dal Sindaco. In caso di assenza dei precedenti la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

7. Nell'ambito degli indirizzi generali formulati dalla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente dispone con propri provvedimenti gli indirizzi specifici per la realizzazione delle iniziative programmate,

ovvero l'effettuazione delle spese generali di funzionamento del Consiglio, delle sue articolazioni e dei servizi di supporto. Sulla base degli atti d'indirizzo presidenziali, il competente responsabile di servizio assume i provvedimenti gestionali di attuazione.

ARTICOLO 25 - ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.

2. E' facoltà del Presidente, all'ora fissata dall'avviso di convocazione, di avviare i lavori del Consiglio, limitatamente alla discussione di interrogazioni, indipendentemente dall'esistenza del numero legale.

3. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale che annota i risultati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.

4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario comunale.

6. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in

aula dal Presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Nel momento della verifica, il consigliere richiedente è tenuto a rimanere in aula e viene comunque conteggiato tra i presenti.

7. Per l'esame e la discussione delle interpellanze dei consiglieri il Presidente dichiara valida l'adunanza in presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio

ARTICOLO 26 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza di seconda convocazione è valida, con esclusione della trattazione delle deliberazioni che per legge o per Statuto prevedano una maggioranza qualificata, purché intervenga almeno un terzo dei membri del Consiglio.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.

4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

5. L'adunanza che segue ad una precedente convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei

presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

ARTICOLO 27 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.

2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti il Consiglio, solo il Segretario comunale e gli assessori non consiglieri.

3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1. del presente articolo. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

ARTICOLO 28 - AMMISSIONE DI DIPENDENTI E CONSULENTI IN AULA

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario, il Presidente del Consiglio può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli

studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il Presidente.

ARTICOLO 29 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.

2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Presidente può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.

3. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.

4. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa una commissione consiliare, il Presidente, dato atto del parere della commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente della commissione consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati. Al termine di dette comunicazioni ha facoltà di intervenire nuovamente prima del dibattito generale, il rappresentante della Giunta.

5. Concluse le relazioni, il Presidente interroga il Consiglio sull'esaustività della proposta. A questo punto i Consiglieri che lo desiderano possono formulare brevi domande finalizzate ad ottenere ulteriori delucidazioni. A seguito di queste eventuali richieste, il relatore ha facoltà di rispondere. Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione. Ogni consigliere iscritto a parlare può intervenire sull'argomento trattato e deve concludere il proprio intervento entro il limite massimo di cinque minuti. Chiusa la serie degli interventi, il relatore risponde. In seguito, sempre secondo il precedente ordine degli iscritti a parlare, gli stessi hanno facoltà di una replica per un massimo di tre minuti.

Consentita al relatore una chiosa finale, il Presidente interroga il Consiglio Comunale circa la presenza di emendamenti.

6. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo al provvedimento. Sugli emendamenti è ammesso un solo intervento per ogni consigliere, tranne che per il proponente cui è consentito un diritto di replica finale, e per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonché la discussione generale, può intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

8. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica del Sindaco o dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

ARTICOLO 30 - DEROGHE ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la commissione dei capigruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di derogare alle norme contenute nei precedenti articoli per quanto attiene ai limiti di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei consiglieri.

2. Qualora la proposta di deroga, sia stata respinta dalla conferenza dei capigruppo, la questione può essere riproposta durante la seduta consiliare prima della relazione introduttiva

sull'argomento per cui s'intende richiederla. Sulla richiesta è ammessa unicamente un'informazione del Presidente sulle ragioni per cui la conferenza dei capigruppo ha respinto l'istanza, dopodiché, senza discussione si pronuncia il consiglio a maggioranza semplice dei votanti.

ARTICOLO 31 - RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri formulano al Presidente la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente richiede chi intenda iscriversi a parlare e ne comunica l'elenco.

ARTICOLO 32 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine d'iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine d'iscrizione, dandone avviso al Presidente.

2. Nessun consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.

3. I consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.

4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne che al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.

5. Nessun discorso può essere interrotto - salvo che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente - né rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.

6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o in ogni

modo divaghino. In caso d'inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

ARTICOLO 33 - MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento, o per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o per l'ordine dei lavori, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni.

2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.

3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun consigliere vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

ARTICOLO 34 - MOZIONE DI RINVIO IN COMMISSIONE

1. I Consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in commissione per l'approfondimento.

2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.

3. Qualora la proposta venga rimessa alla commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali Consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla commissione,

provvedendo contestualmente a stabilire esattamente l'oggetto su cui la commissione dovrà riferire o il documento che dovrà redigere e fissando il termine per la conclusione dei suoi lavori. In assenza di determinazione sulla data limite di conclusione dei lavori in commissione, il termine stesso s'intende essere di trenta giorni.

ARTICOLO 35 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti. Sui tempi dei singoli interventi decide il Presidente.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione speciale composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ARTICOLO 36 - RICHIAMO ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1. Ogni consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito.

2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario comunale.

ARTICOLO 37 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba essere oggetto di discussione, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste da un consigliere, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della ripresa della discussione.

ARTICOLO 38 - MOZIONE SU QUESTIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo nella materia oggetto della discussione.

2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo nei limiti di tempo di cinque minuti, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione

ARTICOLO 39 - MOZIONE INTESA COME ATTO D'INDIRIZZO

1. La mozione può consistere in una proposta di atto d'indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, verso il Sindaco, la Giunta o i responsabili dei servizi.

2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva, e deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio.

3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Presidente del Consiglio inoltra la mozione proposta al Segretario comunale perché provveda, se dovuti, all'acquisizione dei prescritti pareri.

4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

ARTICOLO 40 - FORME DI VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

ARTICOLO 41 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario comunale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei consiglieri.
6. All'atto del passaggio al voto per alzata di mano i consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 42 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai consiglieri al momento del voto.
2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Le schede bianche, nulle e annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti.
3. Nelle elezioni a nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si creda conveniente.

4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, sottoscritto dagli scrutatori il quale viene rimesso al Segretario comunale.

ARTICOLO 43 - ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti favorevoli, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. I consiglieri che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.

3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula: *"il Consiglio ha approvato"*, oppure, *"il Consiglio non ha approvato"*.

ARTICOLO 44 - TURBATIVA DELL'ORDINE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente.

2. Se il Consigliere, nonostante il richiamo del Presidente, persiste nel suo comportamento, o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto, o faccia appello alla violenza, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la seduta.

3. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

ARTICOLO 45 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NELL'AULA DURANTE LE ADUNANZE.

1 Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi, rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.

2. Spettano al Presidente del consiglio comunale i poteri di ordine della parte riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli agenti di polizia municipale.

3. Il Presidente può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Chi sia stato espulso non viene riammesso in aula per tutta la seduta.

4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti può far sgomberare l'aula.

ARTICOLO 46 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dalla Conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la

trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ARTICOLO 47 - VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario comunale che si avvale degli appositi uffici.

2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimetterli, seduta stante, per iscritto al Segretario comunale.

3. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente, dei consiglieri e degli assessori esterni presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.

4. I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria comunale.

5. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I supporti sono custoditi in apposito archivio, a cura del Segretario Comunale, con possibilità di accesso da parte dei consiglieri e dei cittadini nei limiti e con le modalità delle norme di legge e regolamentari che disciplinano l'accesso agli atti, e vengono conservati. E' facoltà del Presidente del consiglio comunale o del Segretario di ordinarne in tutto o in parte la trascrizione.

6. Su decisione del Segretario comunale, nel verbale di deliberazione, gli interventi possono venire richiamati "per relationem", con riferimento al supporto magnetico ove risultano registrati.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

8. I verbali si intendono approvati se, ad avvenuta pubblicazione, in apertura della seduta consiliare successiva, nessun componente del Consiglio presenta osservazioni in proposito.

TITOLO V - SINDACATO ISPETTIVO

ARTICOLO 48 - ATTIVITÀ ISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri enti pubblici.

2. Per sindacato ispettivo s'intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di commissioni speciali d'indagine, eventualmente partecipandovi.

3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interrogazioni e, a seguito delle stesse, ovvero indipendentemente da esse, la mozione tendente a costituire una commissione d'indagine od a discutere in Consiglio comunale o in commissione una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

ARTICOLO 49 - INTERROGAZIONI, MOZIONI DI RILEVANTE INTERESSE GENERALE

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale del Comune.

2. Le mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale, possono essere presentate dai consiglieri e vengono discusse previo esame della conferenza dei capigruppo, da tenersi a cura del Presidente del Consiglio prima della seduta consiliare.

3. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.

4. Le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Sindaco, il quale dispone l'istruttoria.

5. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni e, di norma, in forma scritta, a meno che l'interrogante richieda espressamente la risposta verbale. In tale caso alla risposta si procede durante la prima seduta utile del Consiglio comunale anche in deroga al termine di trenta giorni con che siano intercorsi almeno 15 giorni da quando l'interrogazione è pervenuta a meno che il Presidente del Consiglio, autonomamente, ritenendola urgente, non decida di derogare in difetto da detto termine.

6. All'ordine del giorno di ogni adunanza del Consiglio comunale non possono essere iscritte più di quattro interrogazioni. Qualora quelle in attesa di risposta verbale siano in numero superiore, la conferenza dei capigruppo all'unanimità dei presenti ne decide l'ordine. Qualora non si raggiunga l'unanimità, saranno discusse quelle la cui data di presentazione è anteriore. Fa fede il protocollo generale. I presentatori delle interrogazioni rinviate alla successiva adunanza, hanno il diritto di richiedere che, qualora la successiva adunanza non si tenga entro trenta giorni, la risposta venga data in forma scritta.

7. Della risposta scritta il Sindaco può dare notizia in sede di Consiglio comunale. Tale comunicazione, che deve contenere la lettura dell'interrogazione e della risposta, non dà origine ad alcun dibattito consiliare.

8. In caso di risposta verbale, il Presidente informa i consiglieri del contenuto della richiesta e concede la parola all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di dieci minuti, dopodiché è concessa la parola all'interrogante per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Tale diritto è esercitato in un termine temporale non superiore ai cinque minuti, dopodiché, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.

9. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione può differire motivatamente la risposta,

indicando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

ARTICOLO 50 - RELAZIONE AL CONSIGLIO E COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta ad un'interrogazione in forma scritta, si dichiari insoddisfatto, e la questione appaia meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto entro i successivi trenta giorni, a trasformare la stessa in mozione, la quale, sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

2. La mozione di cui al comma precedente, deve concludersi con l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi, ovvero può connotarsi come mozione di censura verso il Sindaco, un singolo assessore o l'intera Giunta, o, infine, può contenere la richiesta di una commissione d'indagine per l'approfondimento. La mozione può altresì contenere un'ulteriore richiesta di fornitura di dati ed informazioni.

3. Il Presidente del Consiglio, esaminato entro i successivi dieci giorni, con esclusione del merito, il testo della mozione la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente, può rigettarla perché non pertinente ovvero richiedere al proponente di integrarla in caso d'incompletezza o indeterminatezza, ovvero accoglierla. In quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio provvede ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocare.